

RELAZIONE TECNICA

IPOTESI CCI DIRIGENTI II° FASCIA ANNO 2015*

* Relazione redatta ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies D. Lgs. n. 165/2001 e della circolare n.25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze

PREMESSA

In data 21/10/2015, è stata stipulata, con le organizzazioni sindacali legittimate, l'Ipotesi di contratto integrativo applicato al personale dirigente di II° fascia dell'Aran per il triennio 2015-2017 nonché, per il solo anno 2015, relativo alla definizione dei criteri di utilizzo delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

La compatibilità finanziaria, oggetto della presente relazione, viene effettuata con riferimento alla costituzione del suddetto Fondo ed al rispetto dei limiti derivanti dalle norme di legge e di contratto nazionale.

Successivamente, si evidenzia la copertura degli oneri dello stesso accordo a carico del bilancio dell'Agenzia.

Modulo 1 Circolare n.25/2012

COSTITUZIONE DEL FONDO

A) Fondo secondo regole CCNL

Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è stato quantificato nel rispetto delle disposizioni del CCNL.

A tal fine, è stato utilizzato, come dato di partenza, l'importo della quota stabile del Fondo relativo all'anno 2014 pari ad € 576.630,31.

La quota delle risorse stabili relativa all'anno 2014 non subisce alcun incremento nell'anno 2015, poiché nessuna delle voci di alimentazione del Fondo previste dal contratto nazionale può essere attivata nel presente anno. In particolare, non vi sono state cessazioni di personale dirigente di seconda fascia che consentano il recupero di eventuali retribuzioni individuali di anzianità, né incrementi contrattuali derivanti da contratti nazionali, poiché nel 2014 è continuata la sospensione della contrattazione nazionale di parte economica.

Si conferma, pertanto, anche nel presente anno 2015, la quota stabile di Fondo dell'anno 2014, pari ad € 576.630,31.

B) Limiti di crescita rispetto al Fondo anno 2004

Nella quantificazione si è tenuto altresì conto dei limiti di cui all'art. 1, comma 189, L. 23-12-2005 n. 266, come modificato dall'art. 67, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Come è noto, il predetto comma 189 prevede che, a decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non debba eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo, ridotto del 10 per cento.

Il limite in questione deve inoltre tener conto di quanto previsto dal comma 191 del medesimo art. 1, ai sensi del quale, in aggiunta al limite di cui al comma 189, l'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004.

La circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 28 del 14/6/2006 ha fornito istruzioni circa la corretta applicazione della normativa sopra richiamata. In particolare, essa ha chiarito che le suddette disposizioni garantiscono la parte fissa dei fondi 2004 anche per gli anni successivi, dovendosi intendere per parte fissa la quota dei fondi costituita dalle risorse storiche, incrementate dagli importi percentuali e fissi previsti dai CCNL, nonché dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio.

L'Agenzia ha quindi calcolato il limite derivante dalla richiamata normativa, secondo i dettami della già citata circolare della Ragioneria generale dello stato. E' stato pertanto assunto, come dato base, il Fondo anno 2004, come certificato

dagli organi di controllo. Tale importo è stato ridotto del 10%, come previsto dall'art. 67, comma 5 del D.L. 112/2208.

Sono stati quindi conteggiati, ai sensi del comma 191, gli importi fissi da contratto nazionale (tranche di incremento del fondo disposte dai contratti nazionali e RIA dei cessati, a partire dal 2004 e non conteggiate nel calcolo del fondo a tale anno).

L'evidenza di tale calcolo è fornita dalla successiva *tavola 1*.

Tavola 1
Calcolo "limite di crescita 2004" (art. 1, cc.189 e 191 L. 266/2005)

Fondo anno 2004	533.989,00
Riduzione 10% (art. 67, c.5 D. LGS. 112/2008)	53.398,90
Fondo 2004 ridotto del 10%	480.590,10
Incrementi CCNL dal 2005 al 2015	83.493,91
RIA dal 2005 al 2015	12.546,30
Limite crescita 2004	576.630,31

C) Limite di crescita rispetto all'anno 2010

Su tale quadro è intervenuto, dapprima, l'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 a norma del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31/12/2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

La circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente dell'area dirigenziale di riferimento, ferme restando le disposizioni

legislative già previste in materia, ivi compreso il già citato art. 67 del D.L. n. 112/2008.

Il fondo costituito per l'anno 2010 ammontava ad € 576.630,31. Poiché detto fondo non ha subito incrementi nell'arco di tutto il periodo di vigenza della normativa vincolistica (dal 2011 al 2014), non vi è stata la necessità di ricondurne il valore all'ammontare del 2010.

E' stato invece necessario operare la riduzione conseguente alla diminuzione di personale in servizio, poiché nell'arco del periodo considerato vi è stata la cessazione di alcuni dirigenti.

La stessa circolare ha chiarito che, per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, la stessa doveva essere operata, per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per "valore medio" la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 31 dicembre di ciascun anno. La decurtazione, da operare per ciascun anno, è stata quindi calcolata in misura pari alla variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale.

Con riferimento al 2014 (ultimo anno di applicazione della normativa sopra richiamata), è stata accertata una riduzione di personale pari al 33,33% (*tavola 2*), con conseguente e corrispondente riduzione operata sul Fondo 2014 nella misura di € 192.210,10 (*tavola 3*).

Tavola 2
Fondo 2014: verifica riduzione personale (art. 9, c.2 bis, DL 78/2010)

Data	2010	2014	Variazione %
1 gennaio	9	6	-
31 dicembre	9	6	-
Semisomma	9	6	-33,33%

Tavola 3
**Fondo 2014: calcolo fondo disponibile con specifica evidenza della
riduzione operata per effetto dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010**

Fondo 2010	576.630,31
% Decurtazione per riduzione personale	-33,33%
Importo decurtazione per riduzione personale	192.210,10
Fondo disponibile	384.420,21

D) Decurtazione permanente a decorrere dall'anno 2015

Sul quadro normativo sopra ricordato, relativo agli anni dal 2011 al 2014 (art. 9, comma 2-bis del D. L. n. 78/2010 in vigore fino al 31/12/2014), si è innestata da ultimo, a decorrere dall'anno 2015, una nuova disposizione, che ha dato luogo ad una nuova circolare della Ragioneria Generale dello Stato, in materia di corretto dimensionamento dei Fondi (circolare RGS n. 20 del 8/5/2015).

Si tratta, nello specifico, dell'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014). In merito, occorre evidenziare che il predetto comma 456, dell'articolo 1, ha previsto che nell'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010, le parole “*e sino al 31 dicembre 2013*” fossero sostituite dalle seguenti: “*e sino al 31 dicembre 2014*”; ha inoltre introdotto, nella parte finale del testo dell'art. 9, comma 2-bis, il seguente periodo: “*a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni per effetto del precedente periodo*”.

Per effetto di tale norma sopravvenuta, è stata dunque prorogata, fino al 31/12/2014, l'operatività del primo periodo dall'art. 9, comma 2-bis del citato decreto legge n. 78/2010. Conformemente a tale modifica, l'Aran ha dunque continuato ad applicare il vincolo di crescita dei fondi e l'obbligo di riduzione in

base alla dinamica del personale, fino a tutto il 2014, come evidenziato nel precedente punto c).

A partire dal 2015, è stato invece chiarito che¹:

1. non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
2. non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
3. le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'art. 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010).

Conformemente a tali nuove indicazioni, il Fondo 2015, cui si riferisce la presente Ipotesi di contratto integrativo:

- non ha più tenuto conto del limite soglia del 2010; tuttavia, pur venendo meno il limite, non è stato operato alcun incremento poiché, come già chiarito nel punto A), non si è resa disponibile alcuna risorsa incrementale (in particolare, recupero RIA dei cessati);
- non è stata operata alcuna riduzione per effetto di ulteriori cessazioni di personale; in ogni caso, alcuna cessazione si è verificata e, dunque, pur in vigenza della precedente norma, non sarebbe comunque stata operata alcuna ulteriore riduzione.

In relazione al punto 3, si rende tuttavia necessario procedere alla “decurtazione in via permanente delle risorse”. Come sopra ricordato, tale decurtazione va effettuata in misura pari alle riduzioni operate nell'anno 2014. L'evidenza della

¹ Si veda circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 del 8/5/2015.

decurtazione e del relativo calcolo è fornita dalla successiva tavola 4, che quantifica in € 384.420,21, il Fondo disponibile per l'anno 2015.

Tavola 4
Fondo disponibile anno 2015

Quota stabile del Fondo	576.630,31
A detrarre: decurtazione permanente ex art. 1, comma 456, legge 147/2013	192.210,10
Fondo disponibile	384.420,21

COPERTURA DEGLI ONERI A CARICO DEL BILANCIO DELL'AGENZIA

L'onere complessivo derivante dal Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è pari a Euro 520.889,39 per la dirigenza di II° fascia (*tavola 5*). Tali importi sono la risultante della somma dell'importo relativo al Fondo 2015, dell'importo relativo a oneri riflessi e della quota IRAP: essi trovano rispettivamente copertura nei capitoli del bilancio di previsione 2015 1.1.2.001, 1.1.2.005, 1.2.4.001.

Tavola 5
Onere complessivo a carico ARAN

Importo FONDO	384.420,21
Oneri riflessi a carico ARAN 27%	103.793,46
IRAP 8,5%	32.675,72
Onere complessivo	520.889,39